

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E _____
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UN'AREA PUBBLICA DESTINATA ALLA VENDITA
DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI**

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18 luglio 2013 è stato approvato il "Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena";
- Con Deliberazione della Giunta n. _____ del _____ è stato istituito un Mercato degli Agricoltori denominato _____, nell'area posta in via _____, riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli;
- Con Deliberazione della Giunta n. _____ del _____ e' stato approvato l'avviso pubblico per l'individuazione di soggetti gestori di aree destinate a mercati per produttori agricoli nel Comune di Modena unitamente allo schema della presente convenzione;
- Dato atto che con _____ n. _____ del _____ e' stato approvato l'affidamento in gestione dell'area pubblica destinata alla vendita diretta di prodotti agricoli, di seguito descritta, a _____;

Luogo di svolgimento: _____;

Dimensioni: n. _____ posteggi per mq _____ totali di occupazione, oltre a n. _____ posteggi di riserva (da utilizzarsi per richieste aggiuntive di produttori agricoli) per mq totali _____ (mq _____);

Periodicità: annuale da gennaio a dicembre salvo diversa disposizione comunale;

Frequenza: _____;

Orari: _____;

Merceologia: Prodotti agricoli freschi, Prodotti trasformati di origine aziendale (purche' conformi alla normativa vigente), Prodotti biologici certificati;

Caratteristiche peculiari del mercato: mercato di produttori agricoli.

LE PARTI

il Comune di Modena, C.F. 19403640022, con sede in _____, rappresentato dal
Dott. _____ Dirigente Responsabile del Settore _____

E

il sig. / sig.ra _____,

per _____, C.F. _____, con sede

in Via _____ a _____

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'organizzazione, il coordinamento e la gestione del mercato _____ posto in via _____, che viene affidato dal Comune di Modena a _____, di seguito indicato come "soggetto gestore" dell'area di mercato come risultante dall'allegata planimetria, parte sostanziale ed integrante della presente convenzione.

L'area del mercato viene affidata al soggetto gestore solo ed esclusivamente per lo svolgimento del Mercato _____ avente le caratteristiche individuate nella presente convenzione e nel disciplinare del mercato.

La gestione del mercato è finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi:

- Promuovere i prodotti tipici del territorio locale;
- Favorire lo sviluppo locale delle aziende agricole, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l'ambiente ed educare il consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, oltre al legame diretto con il territorio di produzione;
- Sostenere la filiera corta, perseguendo la possibilità di riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci;
- Promuovere la lotta agli sprechi alimentari;
- Promuovere l'informazione al consumatore circa le caratteristiche organolettiche, la stagionalità dei prodotti agricoli posti in vendita e sulle peculiarità del territorio di produzione e dell'economia;
- Animare la vita sociale del contesto nel quale si insedia il mercato, anche attraverso attività culturali, didattiche e dimostrative.

Art.2

IMPEGNI E COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE

Sono a carico del soggetto gestore i seguenti compiti:

a) garantire l'organizzazione e il buon funzionamento del mercato, in particolare, comunicando al Comune:

- l'elenco degli imprenditori agricoli individuati e l'assegnazione ad ognuno di tutti i posteggi da occupare;
- l'occupazione degli spazi da parte degli operatori secondo le dimensioni e l'ubicazione dei posteggi;
- il corretto allestimento e gestione delle strutture di vendita;
- l'osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
- l'osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale;

b) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;

c) corrispondere gli oneri di occupazione di suolo pubblico;

d) verificare la condizione di produttori agricoli degli operatori presenti sul mercato;

e) verificare il rispetto del disposto di cui all'art. 4 del D.lgs 228/2001;

- f) verificare che vengano esposti cartelli visibili con nome e ragione sociale, indicazione chiara dei prezzi di vendita e delle informazioni sulla provenienza dei prodotti stessi;
- g) mantenere in ordine e pulita l'area del mercato, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti e a sostenere i costi di smaltimento dei rifiuti.
- h) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- i) vigilare sul buon andamento del mercato e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini.
- l) segnalare all'Amministrazione Comunale ogni fatto che possa essere oggetto di valutazione per il buon andamento del mercato;
- m) presentare al Comune di Modena, con cadenza annuale, la relazione della gestione.

Art.3

ATTIVITÀ DI CONTROLLO A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore si impegna a provvedere direttamente a controlli specifici sui produttori che partecipano al Mercato, ovvero ad acquisire da un soggetto terzo incaricato allo scopo la documentazione comprovante gli avvenuti controlli. Tali controlli specifici riguarderanno in particolare:

- controlli presso il banco di vendita circa la tipologia e la provenienza dei prodotti;
- controlli sull'esposizione del cartello aziendale e della corretta esposizione dei prezzi dei prodotti venduti,
- corretta etichettatura dei prodotti;
- rilascio dei corretti documenti fiscali da parte dei produttori;
- pulizia degli spazi e degli strumenti di vendita;
- controlli in azienda;
- controlli documentali (fatture di acquisto e vendita, registro dei corrispettivi, fascicolo aziendale).

I controlli sono finalizzati ad attestare la permanenza in capo all'impresa agricola dei requisiti che ne consentono la partecipazione al mercato.

Il soggetto gestore si impegna a garantire che lo svolgimento del mercato sia conforme a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena, al quale si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente riportati nella presente convenzione.

Art.4

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi viene fatta dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale all'art. 12.

Il soggetto gestore in particolare:

1. attribuisce i posteggi ai singoli produttori agricoli, seguendo i criteri di priorità indicati dall'art. 11 del Regolamento Comunale, anche a rotazione per periodi di tempo determinati in relazione alla stagionalità dei prodotti;
2. comunica all'Amministrazione ogni variazione intervenuta rispetto agli elenchi dei partecipanti al mercato, nonché ogni variazione dei prodotti posti in vendita, entro 15 giorni rispetto alla variazione intervenuta;

3. comunica immediatamente al Settore competente eventuali ritiri da parte di produttori partecipanti al mercato e procede alla tempestiva riassegnazione del posteggio, attingendo dalla graduatoria;
4. in caso di reiterate assenze (oltre 3 assenze consecutive) da parte dello stesso produttore, può, in accordo con l'Amministrazione Comunale, determinarne la sospensione dal mercato per periodi fino a 6 mesi, nonché l'esclusione dal mercato nei casi in cui, nonostante le sanzioni, i periodi di assenza si ripetano nel corso dell'anno;
5. prima di procedere in tal senso informa l'Amministrazione Comunale, che potrà assumere informazioni e chiedere chiarimenti, anche in contraddittorio con il produttore interessato;
6. riassegna, attingendo dalla graduatoria, i posteggi rimasti vacanti.
7. *attribuisce i posteggi "di riserva" ai singoli produttori agricoli che abbiano inviato al SUAP l'apposita comunicazione prevista ai sensi del già citato art. 4 del D.lgs 228/2001.*

Art.5 CANONE ED ONERI

L'importo relativo canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico è quello previsto dal vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di CC n. 13 in data 25/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ART. 1, COMMI DA 816 A 847 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - REGOLAMENTI. APPROVAZIONE" e dalla Deliberazione di GC n. 130 in data 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE", e successive sue modificazioni.

Il soggetto gestore si impegna al pagamento del canone dovuto e al pagamento di oneri, tariffe e rimborsi spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercato.

Il mancato pagamento degli oneri, tariffe e canoni dovuti da parte del soggetto gestore comporta la revoca della concessione dell'area mercatale.

Art.6 DURATA DELLA CONVENZIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la presente convenzione viene stipulata per un periodo di anni due successivi, continui e decorrenti dal_____.

Qualora al termine della convenzione persistano le finalità originarie e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la convenzione, quale titolo per poter proseguire nella gestione del mercato, potrà essere rinnovata per un ulteriore biennio previo formale provvedimento dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le modificazioni che dovessero rendersi nel frattempo necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza e rinuncia, il Comune ha diritto di ritenere senza compenso o indennità alcuna, tutte le opere, gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'area del mercato, comprese le migliorie e

le addizioni che saranno acquisite gratuitamente al patrimonio pubblico dell'ente concedente.

La realizzazione di eventuali opere e impianti su area pubblica dovrà essere previamente autorizzata dai competenti uffici dell'Amministrazione comunale.

Art.7 DIVIETI

È espressamente vietato qualsiasi utilizzo dell'area destinata al mercato per finalità diverse da quelle all'art.1.

Art.8 ATTIVITÀ' CONSENTITE

Ai sensi del comma 8 bis dell'art. 4 D.lgs. 228/2001 e s.m., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli anche modificati e trasformati, già pronti per il consumo, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione, e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Art.9 RESPONSABILITÀ'

Il concessionario resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Art.10 RISOLUZIONE

La convenzione può essere risolta per scioglimento consensuale a seguito di particolari e giustificati motivi.

Art.11 SPESE

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono poste a carico del soggetto gestore.

Art.12 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che potessero insorgere tra le parti, in dipendenza del presente atto, i contraenti dichiarano di riconoscere quale foro competente quello del Tribunale di Modena.

Comune di Modena

Soggetto Gestore

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa